

Quote societarie conferite nel trust esenti dall'imposta di successione

Davide Greco Giulia Sorci

Il conferimento di partecipazioni societarie in trust, in presenza dei requisiti di legge, può beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista per i passaggi generazionali ex articolo 3, comma 4-ter, del testo unico dell'imposta di successione e donazione (Tus). Lo afferma la Cgt di secondo grado della Toscana nella sentenza 956/3/2025 (presidente Celenza, relatore Belle).

Una persona fisica, in qualità di disponente, aveva conferito nel trust, in sede di apporto iniziale, una quota del 75% di una Srl italiana richiedendo l'esenzione dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del Tus. Le verifiche svolte dalla Guardia di finanza – e in subordine le contestazioni formulate dalle Entrate – hanno segnalato l'indebita fruizione del regime agevolativo: dall'analisi del regolamento istitutivo contenuto nel *deed of trust* si evince che «i beneficiari finali del trust medesimo non risultano titolari di un diritto incondizionato al trasferimento nei loro confronti, al momento della devoluzione del patrimonio del trust, di una partecipazione sociale suscettibile di far loro acquisire o integrare il controllo della società». La preoccupazione espressa dai verificatori era difatti «che al termine del trust (nel 2036) a ciascun beneficiario venisse attribuito un numero di azioni della società corrispondente alla quota ad esso spettante, piuttosto che istituirsi una comunione di tutti i beneficiari – pro indiviso – sul 75% del capitale sociale della holding».

La sentenza, pur riferendosi ad annualità pregresse, offre spunti anche in relazione al “nuovo impianto normativo” e, più in particolare, alle possibili interrelazioni tra l'articolo 3, comma 4-ter, del Tus e il “nuovo” articolo 4-bis, soprattutto in casi come quello descritto. Ad oggi, uno scenario simile necessita di valutazioni di convenienza e cautela circa l'applicabilità dell'esenzione in caso di opzione per la tassazione in entrata ovvero, di converso, nell'ipotesi “ordinaria” di tassazione in uscita, in sede di devoluzione finale ai beneficiari.

Quanto alla prima ipotesi – vagliata anche dal Position paper Step del 6 maggio 2025, nel quale sono altresì richiamati alcuni principi espressi nella risoluzione 110/E/2009 – sarebbe necessario chiarire in modo chiaro e definitivo le condizioni di accesso al regime.

Sembra indispensabile “limitare”, per quanto possibile, eventuali disomogeneità di trattamento ascrivibili, da un lato, all'esercizio effettivo del prelievo del tributo sulle successioni e donazioni e, dall'altro, al riconoscimento di un'agevolazione connessa a particolari categorie di beneficiari.

Sarebbe contraddittorio, difatti, ritenere di poter esercitare il prelievo già al momento del conferimento dei beni in trust e, contestualmente, negare l'accesso all'agevolazione in esame – sempre in tale fase – obiettando l'inesistenza di un diritto incondizionato al trasferimento.

Sembra invece che l'ufficio, nel caso in analisi – poggiandosi sulla necessità di una valutazione “caso per caso” (risoluzione 110/E/09) – non ritenga sufficiente il mantenimento, da parte del trustee, del controllo della società conferita per almeno cinque anni. Il funzionamento dell'agevolazione pare invece subordinato al trasferimento della partecipazione alla pluralità dei beneficiari in comunione pro-indiviso. Tale condizione è però richiamata dall'Agenzia anche nel caso di tassazione in uscita, rendendo pertanto il quadro normativo di non facile interpretazione e applicazione. Le due alternative concesse dal legislatore evidenziano come vi siano ancora moltissimi aspetti da chiarire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA